

Pubblicato il 19/10/2018

**N. 00309/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00757/2018 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2018, proposto da

Earth Onlus, Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Putzu, Alessandra Camba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Enalcaccia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dell'assessorato Difesa dell'Ambiente n. 16139/13 del 20/7/18 limitatamente all'Allegato 2, costituente il carniere stagionale

del Calendario Venatorio 2018/2019, limitatamente al carniere stagionale omesso per beccaccino e mestolone, nonché degli atti presupposti per l'emissione del decreto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ad un primo esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura posto che l'amministrazione ha rispettato, per le specie beccaccino e mestolone, il disposto della legge regionale.

Il ricorso, in definitiva, non è assistito dal fumus boni iuris.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Plaisant, Presidente FF

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant

IL SEGRETARIO